
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Rito del lavoro - incompetenza per territorio – rilevabilità d'ufficio-caratteristiche dipendenza dell'azienda

Nelle controversie individuali di lavoro, la competenza per territorio non rientra nella libera disponibilità delle parti: il difetto della stessa può essere rilevato d'ufficio dal giudice purché non più tardi dell'udienza di discussione.

Il concetto di dipendenza per come delineato dall'art. 413, comma 2, c.p.c., acquista giuridica rilevanza ai fini della competenza per territorio qualora sia costituita da un nucleo o frazione di beni dotata di individualità tecnico-economica e destinata al conseguimento degli scopi dell'impresa.

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, provvedimento del 25.9.2014

...omissis....



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

PROC. N. RG. 6205/2013

vertente tra

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Grammatica;
letti gli atti relativi al procedimento n. 6205/2013 r.g.;

udita la discussione delle parti sulla questione preliminare relativa alla competenza dell'intestato Tribunale, sollevata d'ufficio;

OSSERVA

Va dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Va preliminarmente osservato che nelle controversie individuali di lavoro, la competenza per territorio non rientra nella libera disponibilità delle parti: il difetto della stessa, com'è noto, può essere rilevata di ufficio dal giudice, anche se non più tardi dell'udienza di discussione. Al riguardo va evidenziato che questo Ufficio ha effettuato il rilievo nel corso dell'udienza di discussione, prima dell'eventuale pronuncia di provvedimenti istruttori.

Va immediatamente evidenziato che la sede della società è situata fuori dal territorio di questo circondario (nella specie in Roma), dovendosi intendere per foro di azienda non solo quello della sede sociale, ma anche quello del luogo in cui si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell'impresa, indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale (cfr. Cass. n. 9256/2009).

Non può invocarsi il foro della dipendenza, con riferimento al "centro per l'impiego di Caserta", dove il ricorrente deduce di aver prestato "prevalentemente" la propria attività, come precisato dal procuratore della parte in sede di discussione orale, in quanto non può ritenersi sussistere ivi alcuna dipendenza dell'azienda, nel senso ripetutamente delineato da pronunce della suprema Corte.

Il concetto di "dipendenza" per come delineato dall'art. 413 co. 2 cit., infatti, acquista giuridica rilevanza ai fini della competenza per territorio qualora sia costituita da un nucleo ovvero frazione di beni dotata di individualità tecnico-economica e destinata al conseguimento degli scopi dell'impresa.



9

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo il quale ai fini della competenza territoriale delle cause di lavoro, le caratteristiche della dipendenza dell'azienda devono concretarsi in ogni complesso di beni decentrati e munito di propria individualità tecnico-economica, pur se di modesta entità, che risulti direttamente e strutturalmente collegato con l'azienda medesima in quanto destinato al perseguimento degli scopi imprenditoriali. Ad esempio esse non possono essere attribuite, in mancanza di tale elemento, all'abitazione del lavoratore per il solo fatto che presso di questa sia stato costituito un deposito di beni e prodotti di proprietà dell'azienda, occorrendo, alternativamente: a) un'autonomia tecnico-economica e strutturale di detti beni; b) poteri di direttiva e di controllo del datore di lavoro che vanno oltre le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; c) riferimento all'abitazione del lavoratore di rapporti giuridici con soggetti esterni all'azienda" (cfr. Cass. 18.2.2000 sent. n.1887).

Con la sentenza in esame, confermata da svariate pronunce successive, la Suprema Corte ha certamente operato un ampliamento del concetto di dipendenza ma, nel contempo, ne ha delineato i requisiti minimi il cui riscontro deve essere ritenuto imprescindibile.

Orbene, nel caso di specie parte ricorrente specifica solo di aver lavorato presso il Centro per l'Impiego di Caserta, oltrechè presso "gli uffici dell'azienda siti in Napoli", senza alcun riferimento a qualsivoglia indice idoneo a concretare ivi la sussistenza di una dipendenza della convenuta, peraltro difficilmente immaginabile trattandosi di una struttura pubblica, che abbia le caratteristiche delineate nei termini anzidetti; neppure avendo dedotto la sussistenza di beni aziendali dotati di propria autonomia tecnico-economica. Ed invero, la località presso cui parte ricorrente svolgeva la propria attività individua il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, nozione che deve essere tenuta distinta da quella di dipendenza.

La competenza per territorio del Tribunale adito non è configurabile nemmeno con riferimento al foro del contratto, posto che non è allegato in ricorso dove il contratto di lavoro sia stato stipulato.

Non riscontrandosi, dunque, alcuno dei criteri idonei a radicare la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, va dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Si osserva, in ultimo, che, nel caso in cui il giudice designato non sia competente, rientra nel suo poterdovere l'individuazione dell'autorità giudiziaria effettivamente competente (Cass. 468/2003).

Orbene, va indicato nel Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 413 cit. e davanti al quale, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data della pronuncia della presente ordinanza, deve essere riassunto il giudizio.

La presente pronuncia risulta assorbente rispetto a quella su tutte le domande formulate dalle parti.

Stante la natura in rito della pronuncia, si ritiene sussistano gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.



P.Q.M.

Il Tribunale, contrariis reiectis, così provvede:

- a) dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito per esser competente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma;
- b) fissa alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Roma;
- c) compensa le spese.

S. Maria C.V., 25.9.2014

Il giudice (A. Grammatica)
Grammatica

